



**SETTORE TECNICO F.I.G.C.**  
*Stagione Sportiva 2020/2021*

COMUNICATO UFFICIALE 325

Si riportano di seguito le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella riunione del 06.05.2021. La riunione della Commissione Disciplinare si è svolta in videoconferenza.

Procedimento disciplinare a carico di **CARLO BRANCA** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto - ai sensi dell'art. 127 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **CARLO BRANCA** ai fini dell'applicazione della sanzione della squalifica ridotta nella misura di **giorni ottanta**

**RITIENE**

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di **CARLO RICCETELLI** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto - ai sensi dell'art. 127 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **CARLO RICCETELLI** ai fini dell'applicazione della sanzione della squalifica ridotta nella misura di **mesi quattro**

**RITIENE**

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di **MATTEO GASSANI** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca (Relatore). Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **MATTEO GASSANI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1, e dell'art 23, comma 1, del C.G.S vigente, per avere il medesimo, attraverso un comunicato riportato da una testata giornalistica on line "www.toscanagol.it" in data 8.3.2021 e successivamente il 10.3.2021 sul giornale La Nazione, espresso dichiarazioni lesive e denigratorie della reputazione del sig. Alessandro Cela (calciatore della società Asd Cascina) ed autore di un esposto che aveva portato all'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti dell'allenatore, del Presidente, di un Dirigente e della società U.S. Massese 1919 SSDRL;

nel citato comunicato, presente agli atti, si afferma tra l'altro che " le dichiarazioni in merito al mancato avvalersi del patteggiamento sono da intendersi che per il Gassani il patteggiare sarebbe stato ammissione di colpevolezza. Inoltre il termine "ricatto" non era da imputare al Collaboratore Federale ma nei confronti del tesserato autore dell'esposto alla Procura Federale".

Tutto ciò con contestazione della recidiva di cui all'art 18 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alla sanzione per fatti della stessa natura irrigata al sig Gassani nella presente stagione sportiva;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi tre;

- viste le memorie difensive del deferito;

ritenuto che:

- il deferito ha rinunciato in udienza all'eccezione di "ne bis in dem", che in ogni caso è infondata in quanto le affermazioni lesive sono riferite a soggetti diversi;

- è altresì infondata l'eccezione di improcedibilità dal momento che le affermazioni lesive sono rivolte espressamente nei confronti del "tesserato" autore dell'esposto alla Procura Federale e non nei confronti del suo legale;

- nel merito, il termine "ricatto" utilizzato dal deferito nei confronti del "tesserato autore dell'esposto alla Procura Federale" è di per sé lesivo della altrui reputazione e di ciò lo stesso deferito ne ha piena consapevolezza, come emerge dal contenuto delle stesse dichiarazioni oggetto di deferimento (ove si legge che con il termine "ricatto" il Sig. Gassani non intendeva ledere l'onore e il rispetto degli Organi Federali e della Giustizia Sportiva, ma erano riferite al suddetto "tesserato"), nonché dal patteggiamento di cui al C.U. n. 332/AA del 22.4.2021;

- non può assumere rilievo in contrario la pretesa veridicità dell'espressione utilizzata dal deferito, giacché tale pretesa veridicità non è affatto comprovata dal contenuto della sentenza della Corte Federale di Appello, Sez. I, del 9.4.2021 (che ha un diverso oggetto) e comunque, anche laddove provata, non farebbe venire meno la portata lesiva delle dichiarazioni rese dal deferito e riportate su pubblici organi di stampa;

- ai fini della quantificazione della sanzione assume rilievo la circostanza che la dichiarazione in oggetto non indichi espressamente il nominativo del tesserato autore dell'esposto alla Procura Federale, che rimane in ogni caso identificabile indirettamente, sicché appare attenuata la gravità della condotta;

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **MATTEO GASSANI** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e gli infligge la sanzione della squalifica di **giorni quarantacinque**.

Procedimento disciplinare a carico di **FRANCO BRUSAFERRI** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone (Relatore) Stacca. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **FRANCO BRUSAFERRI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1 del C.G.S e degli artt. 33 e 37, commi 1, del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione all'art 38, comma 1 delle NOIF ed a quanto previsto dall'art. 28 comma 2, del citato Regolamento del S.T. nonché infine dell'art. 40, comma 5, di quest'ultimo, perché nella stagione sportiva corrente svolge attività di allenatore della prima squadra della società ASD Atletico Nervesa 2014 partecipante al Campionato di serie A2 calcio a cinque senza essere regolarmente tesserato per la stessa società e privo dell'abilitazione di allenatore di calcio a cinque di primo livello, necessaria per detta conduzione;
  - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei;
- ritenuto che i fatti contestati risultano documentalmente comprovati;

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **FRANCO BRUSAFERRI** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e gli infligge la sanzione della squalifica di **mesi sei**.

Procedimento disciplinare a carico di **ALFONSO D'ACCIA** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone (Relatore) Stacca. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **ALFONSO D'ACCIA** è stato deferito per rispondere a) della violazione di cui all'art. 4, comma 1 del C.G.S vigente, in relazione all'art.37, commi 1 e 35, comma 1 e 3, del Regolamento del Settore Tecnico, per essersi tesserato in qualità di dirigente per la società ASD Quartosport nella s/s corrente senza chiedere la sospensione dall'albo;
- b) della violazione di cui all'art. 4, comma 1 del C.G.S vigente, in relazione all'art 9 del C.U. n 1 del 1 luglio 2020 ed agli artt. 1 e 3 del C.U. n 11 del 2 agosto 2019 del Settore Giovanile e Scolastico nonché al protocollo attuativo nel contesto Covid 19 per la ripresa in sicurezza delle attività sportive di base e degli allenamenti del calcio giovanile e dilettantistico adottato dalla FIGC in applicazione delle linee guida del Governo; per aver organizzato un torneo svoltosi il 5 e 6 settembre 2020 presso il centro sportivo della società ASD Quartosport cui hanno partecipato molte società;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica di mesi sei;

ritenuto che i fatti contestati risultano documentalmente comprovati

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **ALFONSO D'ACCIA** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e gli infligge la sanzione della squalifica di **mesi sei**.

IL VICE PRESIDENTE  
f.to (Avv. Giovanni Taddei Elmi)

Depositato in Firenze, 06.05.2021

IL SEGRETARIO

f.to (Dott. Nicola Durante)